

Basilicata - L.R. 27-03-2000, n. 25

L.R. 27 marzo 2000, n. 25(1).

Modifica alla legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 4 aprile 2000, n. 22.

(2) Il Commissario di Governo nella Regione Basilicata, con nota del 23 marzo 2000, prot. n. 4/2.30.02, nel restituire la presente legge munita del visto dello scrivente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, ha reso noto che il Governo ha inoltre osservato circa l'art. 1 che la Regione, per la prevista corresponsione di gettoni di presenza ai componenti della Commissione, deve tener presente le vigenti disposizioni legislative contrattuali in materia di trattamento economico omnicomprendente dei dirigenti pubblici nonché del sistema di rimborso spese di viaggio con riferimento al Comune più vicino tra quello di residenza e quello di servizio. A ciò aggiungasi che comunque l'aggiornamento biennale del gettone di presenza deve rispettare la compatibilità con la politica economica governativa in tema di incrementi automatici della spesa pubblica.

Art. 1

Al Presidente o suo delegato, ai componenti a qualsiasi titolo e al segretario della Commissione regionale per la Tutela del Paesaggio, di cui all'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 formalmente costituita e nominata dal Presidente della Giunta regionale, viene corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire centomila per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute.

Ai componenti estranei all'Amministrazione regionale che risiedono stabilmente in comuni diversi da quello ove ha sede la Commissione, qualora si recano alla seduta, è corrisposto, oltre al compenso di cui al comma precedente, una indennità chilometrica, calcolata con i parametri riservati ai dirigenti regionali, nonché le spese di vitto, se documentate, per distanze superiori a 50 Km. misurate dalla propria residenza all'Ufficio dipartimentale.

Art. 2

L'importo del compenso di cui all'art. 1 viene rideterminato, in rapporto all'indice ISTAT dell'inflazione, con cadenza biennale e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo al compiuto biennio.

Art. 3

Per i viaggi di servizio, richiesti in sede di Commissione per la valutazione di pratiche complesse, a tutti i componenti esterni all'Amm.ne Reg.le sarà corrisposta l'indennità di missione equiparata ai parametri riservati ai Dirigenti Regionali.

Art. 4

Le riunioni avranno luogo in giorni prefissati e per non più di otto volte al mese e al di fuori del normale orario di Ufficio.

L'Ordine del Giorno, con elenco degli interventi da trattare, è inviato con almeno tre giorni prima a ciascuna componente.

Art. 5

L'onere per le spese di funzionamento della Commissione regionale per la Tutela del Paesaggio, valutabile presumibilmente in lire centomilioni annui, farà carico al Cap. 550 del bilancio corrente e allo stesso corrispondente capitolo dei bilanci successivi.

Art. 6

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
